



| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Introduzione | Quadro giuridico | Ambiti di vita | Risoluzione extragiudiziale delle controversie | Informazioni per i consultori | Definizioni e bibliografia |
|--------------|------------------|----------------|--|-------------------------------|----------------------------|

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Autorità

Osservazioni e violenza razziste (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i176.html>)

Osservazioni e violenza razziste

Esempio: *durante un intervento, un pompiere viene alle mani con un gruppo di giovani serbi: «Fuori dai piedi, jugoslavi di merda, stiamo lavorando.»*

Le autorità sono vincolate al divieto di discriminazione (art.8 cpv.2 Cost.) e al principio della buona fede (art.5 cpv.3 Cost.) previsti dalla Costituzione federale.

Affermazioni discriminatorie di stampo razzista possono essere fatte sia per scritto (p.es. in una decisione) che oralmente. I rimedi giuridici possono essere diversi a seconda delle circostanze. In ogni caso può essere data una lesione della personalità ai sensi dell'art.28 CC.

A seconda delle circostanze possono configurarsi anche fattispecie penalmente rilevanti quali l'ingiuria (art. 177 CP), la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP) o la minaccia (art. 180 CP). Se la frase è stata pronunciata in pubblico, ossia in presenza di terzi e senza che vi sia una relazione personale fra gli astanti, può trattarsi anche di una violazione della norma penale contro il razzismo (art. 261bis CP) o della libertà di credenza e di culto (art. 261 CP).

Inoltre, in caso di aggressione sono applicabili i pertinenti reati (vie di fatto e lesioni personali secondo l'art.122 segg. CP).

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

In caso di violenza è consigliabile contattare direttamente un servizio di aiuto alle vittime di reati.

Consultori specializzati.

Procedimento e vie legali